



Comune di Castelfiorentino
Città Metropolitana di Firenze

AVVISO PUBBLICO PERMANENTE

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI INTERESSATI A STIPULARE PATTI DI COLLABORAZIONE COL COMUNE DI CASTELFIORENTINO PER LA CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI BENI COMUNALI

L'Amministrazione Comunale di Castelfiorentino intende dare attuazione al vigente Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani (di seguito "Regolamento") nonché promuovere il principio di sussidiarietà attraverso le attività di cura sui beni comuni da parte delle cittadine e dei cittadini e delle loro formazioni sociali al fine di migliorare la fruibilità collettiva dei beni comuni stessi.

A questo fine saranno valutati proposte di collaborazione, a titolo gratuito e in assenza di scopo di lucro diretto o indiretto, per la cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni urbani, di seguito elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) giardini e aiuole dei parchi urbani;
- b) pertinenze inutilizzate;
- c) porzioni di aree pubbliche.

I soggetti interessati possono presentare progetti/proposte per sottoscrivere Patti di Collaborazione per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di uno o più beni comuni, mediante la compilazione del modulo allegato.

I progetti e le proposte saranno valutati e, nel caso di aiuole, saranno privilegiati quelli che si caratterizzano per l'originalità, che utilizzano essenze vegetali a bassa manutenzione che favoriscono la biodiversità, la resilienza climatica e le fioriture con toni cromatici naturali, che prevedono l'utilizzo di materiali resistenti e durevoli, aventi maggiore resistenza all'usura e bassa necessità di manutenzione.

I possibili interventi di modesta entità previsti dal Regolamento sopra richiamato sono:

- a) pulizia;
- b) giardinaggio e taglio dell'erba;
- c) piccola manutenzione ordinaria;
- d) allestimenti, decorazioni, attività di animazione;
- e) attività culturali e formative.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTE DI COLLABORAZIONE

Le proposte, redatte sul modulo allegato e sottoscritte dal soggetto interessato, dovranno essere inviate, unitamente alla copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, tramite PEC all'indirizzo: comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it

In alternativa, qualora il soggetto interessato non disponga di casella pec, in uno dei seguenti modi:

- per email inviando la copia al seguente indirizzo:
benicomuni@comune.castelfiorentino.fi.it

- Consegnato a mano all'Ufficio Protocollo del comune di Castelfiorentino, Piazza Del Popolo, 1

- Per posta ordinaria, con firma autografa, al seguente indirizzo:
Sindaco del Comune di Castelfiorentino, Piazza Del Popolo, 1 - 50051 - Castelfiorentino

Nell'oggetto della PEC o della email dovrà essere chiaramente indicato: "PROPOSTA DI COLLABORAZIONE BENI COMUNI".

ESAME DELLE PROPOSTE

Le proposte di collaborazione saranno valutate periodicamente da parte della Amministrazione in base alla loro attitudine a perseguire finalità di interesse pubblico e al loro grado di fattibilità tecnica.

Qualora l'Amministrazione ritenga che le proposte siano in contrasto con il "Regolamento" o non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, lo comunicherà al proponente fornendone adeguata motivazione, eventualmente chiedendo la presentazione di ulteriore documentazione integrativa o elementi idonei a chiarire la proposta presentata.

In caso di esito favorevole, previo espletamento di una fase di co-progettazione con il soggetto proponente, sarà redatto un patto di collaborazione che, in riferimento alle specifiche necessità che la collaborazione richiede, definirà tra le altre cose:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue;
- b) la durata della collaborazione, le eventuali cause di sospensione o conclusione anticipata;
- c) le modalità di azione, il ruolo e i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva del bene comune.

Le misure di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) per le attività verranno svolte dai volontari/proponenti con riferimento all'art. 12 del "Regolamento".

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Manrico Padovani.

Per info: urp@comune.castelfiorentino.fi.it

La pubblicazione del presente avviso e il ricevimento al protocollo dell'Ente delle relative proposte di partecipazione non costituiscono alcun vincolo per l'Amministrazione comunale, né determinano obblighi negoziali a favore dei soggetti partecipanti.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio al vigente Regolamento sulla collaborazione tra cittadine, cittadini e amministrazione per la cura, gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

Al presente avviso ed alla relativa modulistica sarà data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale comunale del Comune di Castelfiorentino.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5

Ing. Manrico Padovani

Castelfiorentino, 11/02/2026

Allegati:

Modulo di presentazione proposta di collaborazione

Regolamento comunale beni comuni e linee guida

**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE
PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI
URBANI**

Approvato con Del. C.C. n. ____ del ____

CAPO 1 . DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini ed il Comune di Castelfiorentino per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli artt. 118, 114, c. 2 e 117, c. 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'ente, _mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune di Castelfiorentino che disciplinano l'erogazione di patrocini e benefici economici e strumentali a sostegno di associazioni ed altri organismi in attuazione dell'art. 12 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente regolamento, si intendono per:
 - a) beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, pubblici e privati, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono come funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e all'interesse delle generazioni future, attivandosi nei loro confronti per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
 - b) cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano, per periodi di tempo anche limitati, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani;
 - c) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;
 - d) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
 - e) patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni;
 - f) cura: intervento dei cittadini per la conservazione e manutenzione dei beni comuni che produce capitale sociale, facilita l'integrazione, genera salute e rafforza i legami di comunità;
 - g) gestione condivisa: interventi dei cittadini finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
 - h) rigenerazione: interventi dei cittadini volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
 - i) immobili e spazi pubblici: immobili, aree verdi, piazze, strade, marciapiedi ed altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) sussidiarietà orizzontale: la collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione è improntata al rispetto e alla promozione dei valori costituzionali enunciati dagli articoli 1, 2, 3, 9, 42 e 118 della Costituzione Italiana, e alla valorizzazione delle comunità territoriali;
- b) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
- c) fruizione collettiva: la gestione dei beni comuni deve andare a beneficio di tutta la cittadinanza e deve consentire in qualsiasi momento l'accesso alle attività in atto di nuovi cittadini interessati, e ove possibile, la coabitazione di attività diverse;
- d) pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima diffusione delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate;
- e) responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- f) inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
- g) pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- h) sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
- i) proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
- l) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- m) informalità: l'amministrazione interpreta la propria normativa al fine di assicurare la massima flessibilità e semplicità nelle relazioni con i cittadini attivi e le associazioni e commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, necessari a dare svolgimento delle attività oggetto dei patti di collaborazione;
- n) autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
- o) prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.
- p) deflazione del contenzioso: l'amministrazione e i cittadini attivi favoriscono la conciliazione bonaria delle controversie dipendenti dai patti di collaborazione, nelle forme ammesse dall'ordinamento;

q) partecipazione dei bambini: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;

r) informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i cittadini attivi, come definiti nel precedente art. 2, che abbiano i requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla vigente normativa per instaurare rapporti giuridici con gli Enti pubblici.

2. Non sono ammessi all'amministrazione condivisa dei beni comuni i soggetti che versino nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione o che abbiano commesso violazioni gravi ed accertate inerenti a entrate tributarie ed extratributarie del Comune.

3. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni previa iscrizione nell'apposito albo comunale dei cittadini attivi. 4. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, devono dare atto di agire in rappresentanza di tali organismi, i quali devono essere iscritti nell'albo comunale delle associazioni e nel Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS) ai sensi del D.lgs. 117/2017.

5. Nel caso in cui più singoli cittadini in forma non associata sottoscrivano il patto di collaborazione dovranno individuare un unico soggetto responsabile dell'attuazione del patto medesimo e dei rapporti con l'ente.

6. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte in attuazione del principio di sussidiarietà con riferimento all'art.118 u.c. Cost., spontaneamente, volontariamente e gratuitamente dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.

7. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

2. Nel corso della collaborazione possono aggiungersi ai sottoscrittori originari del patto nuovi soggetti, con il consenso di tutti i sottoscrittori originari, allo scopo di potenziare l'efficacia della collaborazione o la sua estensione, eventualmente con la ridefinizione parziale del patto.

3. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.

4. Il patto definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche formativi, informativi ed economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento, compresi il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e delle prescrizioni previste da norme, linee guida ed indicazioni operative dell'Ente in relazione alle attività previste dal patto;
- d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione di strumenti di governo e coordinamento e di partecipazione;
- f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
- g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
- h) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;
- i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
- l) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del presente regolamento;
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

CAPO II – PATTI DI COLLABORAZIONE – TIPOLOGIE E PROCEDURE

Articolo 6 - Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune tramite un modello reso disponibile dal Comune sul proprio sito istituzionale, o comunque nelle forme individuate dall'ente.
2. Il modello di proposta, di norma, contiene un elenco esemplificativo dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare ed indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni:
 - a) pulizia;
 - b) giardinaggio e taglio dell'erba;
 - c) piccola manutenzione ordinaria;
 - d) allestimenti, decorazioni, attività di animazione;
 - e) attività culturali e formative.
4. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti beni comuni:
 - a) giardini;
 - b) rotatorie;
 - c) manufatti in stato di abbandono;
 - d) pertinenze inutilizzate;
 - e) porzioni di aree pubbliche.
5. Il Comune, tramite il Responsabile dell'ufficio competente, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione a seguito

dell'approvazione da parte della Giunta Comunale, alla quale è rimessa la valutazione in ordine alla sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto, e lo pubblica sul portale dell'ente. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto, il responsabile lo comunica al proponente illustrandone le motivazioni o chiedendo eventuali informazioni aggiuntive.

Articolo 7 - Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni con caratteristiche di valore storico, artistico o culturale in genere e/o che hanno dimensioni e valore economico significativo, nei confronti dei quali i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione implicanti attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in un apposito elenco ai cittadini i beni comuni che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.

3. I cittadini possono a loro volta proporre all'amministrazione i beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta secondo le modalità indicate dall'ente, il quale valuterà la medesima rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi e alla relativa fattibilità tecnica.

Le proposte devono pervenire all'amministrazione corredate da tutta la documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.

4. L'ente pubblica sul proprio portale l'avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte della cittadinanza secondo modalità stabilite dall'ente medesimo.

5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.

6. Laddove, per i medesimi spazi o beni comuni, siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi, il Comune può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.

7. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

8. Il Comune, tramite il responsabile dell'ufficio competente, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale dell'ente. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto, il responsabile lo comunica al proponente illustrandone le motivazioni o chiedendo eventuali informazioni aggiuntive.

9. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Responsabile dell'ufficio competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Comunale, alla quale è rimessa la valutazione in ordine alla sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto.

Articolo 8 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.

3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano direttamente la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
4. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
5. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
6. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 del Codice Civile.
7. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

CAPO III – FORME DI SOSTEGNO

Articolo 9 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. I sottoscrittori dei patti di collaborazione sostengono di norma i costi relativi alle proprie attività.
2. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
3. Qualora non ne fossero provvisti, il Comune deve attivare a vantaggio dei cittadini attivi idonee tutele assicurative, in relazione alle attività previste dai patti di collaborazione, nei rami infortunio e responsabilità civile per danni causati a terzi o ai beni oggetto dei patti.
4. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare compensi o contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
5. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione di beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici a favore di questi ultimi, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
 - b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
 - c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
 - d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.
- 6) Sono permesse ai sottoscrittori dei patti di collaborazione forme di raccolta fondi per autofinanziamento e la ricezione di contributi in spirito di liberalità e mecenatismo, nonché attività ad offerta libera o commerciali purché non prevalenti sulle attività previste dai patti e a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla raccolta, destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo. Non sono accettabili donazioni o atti di mecenatismo provenienti da soggetti che si pongono in palese contrasto con le finalità del presente regolamento, i valori costituzionali e dello Statuto comunale.
- 7) I patti di collaborazione possono prevedere contratti gratuiti e forme speciali di partenariato ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 36/2023 (cd. Nuovo Codice dei Contratti) sottoposti agli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione in "Amministrazione

trasparente" nell'apposita sezione "Bandi di gara e contratti" dei dati sulla struttura proponente e dell'oggetto dell'accordo.

8) I patti di collaborazione possono integrare atti di sponsorizzazione che si manifestino con l'apposizione di targhe, cartelli o insegne pubblicitarie di varia natura, purché le medesime siano previamente concordate e approvate dagli uffici comunali competenti, nel rispetto della vigente normativa, anche fiscale.

Articolo 10 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Il Comune può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione, nel rispetto dei casi di esenzioni, riduzioni ed agevolazioni previsti dai regolamenti comunali in materia di tributi locali.

2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone del Regolamento C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.

3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) si tratti di iniziative occasionali;

b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 11 - Facilitazioni e materiali di consumo

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale per gli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione, quali, la semplificazione della documentazione necessaria o delle modalità per lo scambio di informazioni fra cittadini attivi ed amministrazione.

2. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

Articolo 12 - Formazione e prevenzione dei rischi

1. I cittadini attivi e il Comune sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuno di essi in relazione alle specifiche attività ed alle diverse responsabilità di rigenerazione e gestione dei beni comuni stabilite nei singoli patti di collaborazione.

2. Poiché i cittadini attivi sono impegnati nelle attività concordate con il patto di collaborazione come volontari, così come definiti dal D.lgs. 117/2017 CTS (Codice del Terzo Settore) art.17 c.2, trovano applicazione l'art. 3 c.12-bis e l'art.21 del D.lgs. n.81/2008.

3. In nessun caso il Comune di Castelfiorentino assume il ruolo di datore di lavoro nei confronti dei cittadini singoli o operanti presso formazioni sociali che stipulano un patto di collaborazione ai sensi del presente regolamento. L'ufficio comunale competente fornisce ai cittadini attivi, singoli o associati, un documento informativo sui rischi generali e specifici esistenti, le misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle attività previste e, ove risulti necessario, le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze.

4. Ove i cittadini attivi siano costituiti da un ente/formazione sociale il legale rappresentante della stessa si impegna a:

- informare i volontari che saranno impiegati nelle attività previste dal patto sui rischi e sulle misure di prevenzione da adottare come riportate nel documento informativo fornito dal Dirigente comunale competente e allegato al Patto;
- attestare il possesso delle capacità e condizioni di salute necessarie da parte dei volontari che saranno impiegati nell'attività prevista dal patto di collaborazione;
- garantire l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte e conformi alle disposizioni di cui al tit. III del D.Lgs 81/2008 e ss. mm. e ii. da parte di tutti i volontari;
- garantire lo svolgimento delle attività con prudenza e diligenza mettendo in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei volontari e in particolare osservare indicazioni, precauzioni e modalità di utilizzo di strumenti, attrezzi e prodotti secondo quanto riportato su schede tecniche, manuali ed etichette.

5. Il cittadino attivo che stipula con il Comune un patto di collaborazione individuale e opera al di fuori di un ente/formazione sociale stabilmente organizzata si impegna a:

- prendere visione dei rischi e delle misure di prevenzione da adottare come riportate nel documento informativo fornito dal Dirigente comunale competente e allegato al Patto;
- attestare il possesso delle capacità e condizioni di salute necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista dal patto di collaborazione;
- garantire l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte e conformi alle disposizioni di cui al tit. III del D.Lgs 81/2008 e ss. mm. e ii. ;
- agire con prudenza e diligenza mettendo in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza propria e di terzi e in particolare osservare indicazioni, precauzioni e modalità di utilizzo di strumenti, attrezzi e prodotti secondo quanto riportato su schede tecniche, manuali ed etichette.

6. Nel caso in cui siano previste attività o interventi di recupero e valorizzazione del bene comune che possano essere eseguiti solo da soggetti professionalmente idonei ed a ciò abilitati, il sottoscrittore del patto di collaborazione può commissionare tali attività o interventi a soggetti terzi professionalmente idonei e abilitati, assumendo le responsabilità del committente di cui all'art.90 del D.lgs. n.81/2008 e ss. mm. e ii. . Ove il sottoscrittore del patto risulti esso stesso soggetto professionalmente idoneo e intenda svolgere le suddette attività e interventi con proprio personale dipendente, assume le responsabilità del datore di lavoro ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.lgs. n.81/2008 e ss. mm. e ii. .

Articolo 13 - Responsabilità

1. I patti di collaborazione disciplinano puntualmente le responsabilità connesse con i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni previste dal patto.

2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

CAPO IV – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E MONITORAGGIO

Articolo 14 - Comunicazione delle attività di collaborazione

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;-
 - c) censire i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
3. Il Comune si adopera per consentire un'efficace divulgazione dei patti sottoscritti e degli esiti dei medesimi, diffondendo la documentazione disponibile presso la cittadinanza tramite il proprio sito internet ed altri eventuali strumenti.

Articolo 15 - Monitoraggio delle attività di collaborazione

1. I patti di collaborazione regolano le attività di monitoraggio e controllo delle attività, allo scopo di documentare e valutare in corso d'opera l'attualità dell'interesse perseguito, la congruenza tra finalità, obiettivi, risultati, la sostenibilità e per individuare possibilità di miglioramento.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La documentazione e valutazione delle attività realizzate deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili ed utilizzate.

Articolo 16 - Recesso e risoluzione

1. È ammesso il recesso dai patti di collaborazione in qualsiasi momento, di norma senza sanzioni o penali.
2. Nel caso le attività siano effettuate in modo non conforme ai patti, il Comune può risolvere unilateralmente il rapporto, senza penalizzazioni.

LINEE GUIDA E ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI BENI COMUNI

L'immagine della città ha bisogno di essere costruita e pianificata, con una narrazione univoca e coerente nella missione di un brand visivo, al quale si intende lavorare su più fronti. Rotonde e aree verdi minori non sono meno rilevanti dei grandi parchi urbani e del centro storico nella costruzione dell'aspetto della città, ma anzi ne rappresentano spesso il biglietto da visita. Per tale ragione i progetti di adozione delle zone a verde, attinenti al nuovo Regolamento Beni Comuni, dovranno rispettare parametri specifici ed essere sottoposti all'approvazione della Giunta, degli uffici comunali (per quanto concerne la parte tecnico-estetica) e della Polizia Municipale (per garantire visibilità e sicurezza nell'impatto sulla viabilità).

Le proposte progettuali potranno svilupparsi su due fronti diversi (eventualmente anche integrati fra loro):

1. Naturali

2. Installazioni artistiche.

1. Saranno privilegiati i progetti che utilizzano specie vegetali autoctone, che richiedono poca manutenzione, sia in termini di manodopera ma soprattutto in termini di utilizzo di acqua, per preservare le risorse idriche. In tal senso è consigliabile considerare pratiche agronomiche, come la pacciamatura, e/o l'utilizzo di specie naturalmente resistenti alla siccità, come piante aromatiche, quali lavanda, rosmarino, elicriso ecc.

Saranno altresì preferite quelle essenze vegetali che favoriscono la biodiversità: varietà nettariifere per sostenere la presenza di impollinatori (api e farfalle), varietà fruttifere o che producono bacche o altre fonti di sostentamento per uccelli, soprattutto per la stagione invernale, oppure piante spontanee.

Per le fioriture saranno privilegiate le tonalità del viola-lilla-indaco, quelle del giallo-arancio-rosso e infine le bianche.

Fertilizzazione, diserbo e contrasto ai parassiti dovrà essere eseguito con tecniche ammesse dalla agricoltura biologica.

Esempi di varietà vegetali, (non esaustivo):

- Arbusti: *Crataegus monogyna* (biancospino), *Rosa canina*, *Arbutus unedo* (corbezzolo), *Cornus sanguinea* (sanguinella), *Phillyrea latifolia* (fillirea), *Juniperus communis* (ginepro comune), *Cistus salvifolius* (cisto), *Myrtus communis* (mirto), *Viburnum tinus* (lauro tino) ecc.

- Erbacee: *Helichrysum italicum* (elicriso), *Lavanda* sp., *Achillea millefolium* (achillea), *Thymus vulgaris* (timo), *Origanum vulgare* (origano), *Salvia officinalis* (salvia), *Satureja montana* (santoreggia), *Eryngium campestre* (calcetrepola), *Echinacea purpurea*, *Iris Germanica* (giaggiolo comune), *Lantana camara*, *Hemerocallis fulva*, *Verbena* sp., *Allium* sp., *Scabiosa* sp., ecc.

- Graminacee: *Stipa pennata*, *Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster', *Festuca arundinacea*, *Brachypodium phoenicoide*, *Pennisetum alopecuroides*, ecc

COME PRESENTARE IL PROGETTO

I progetti dovranno contenere:

1. Una breve descrizione scritta del **tema specifico** che si intende sviluppare (opzionale), formato pdf.
2. Una breve descrizione scritta del **progetto**, formato pdf, che specifichi inoltre: tipologie vegetali, motivazione della scelta delle varietà (colore, funzionalità), tempi di realizzazione, necessità manutentive.
3. Almeno un rendering (disegno progettuale dettagliato) della resa visiva dell'opera (formato digitale).

2. Per quanto qui rileva, i concorrenti dovranno proporre un'opera d'arte originale, intesa alla valorizzazione dell'immobile di riferimento e capace di uniformarsi al contesto storico-architettonico, sociale, culturale e naturalistico dell'area in cui l'opera verrà allestita, nella forma ritenuta più idonea e nel rispetto dei vincoli dimensionali dell'area su cui la stessa andrà posizionata. I progetti di carattere artistico, dovranno sviluppare le tematiche della nuova missione di un brand culturale per la città:

- a. Cultura teatrale, musicale e operistica (arti sceniche in generale)
- b. Fotografia (storica o contemporanea)

Potranno essere presentati progetti nelle seguenti tecniche: installazione, scultura, ceramica, land art.

Le proposte dovranno inoltre tenere conto del contesto storico, architettonico, sociale, culturale e naturalistico dell'area in cui l'opera verrà allestita, nella forma ritenuta più idonea e nel rispetto delle dimensioni dell'area su cui la stessa andrà posizionata.

L'opera dovrà essere di materiale resistente e durevole nel tempo, tenuto conto anche del contesto in cui si inserisce (l'incidenza della viabilità ad esempio nel caso delle rotonde), e dovrà comportare una maggiore resistenza all'usura e una bassa necessità di manutenzione.

Saranno privilegiati toni cromatici non troppo impattanti a livello visivo (da evitare colori troppo saturi, ma optare verso toni, anche accesi, ma naturali).

COME PRESENTARE IL PROGETTO

I progetti dovranno contenere:

1. Una breve descrizione scritta del **tema specifico** che si intende sviluppare, formato pdf.
2. Una breve descrizione scritta del **progetto attuativo**, formato pdf che specifichi inoltre: scheda tecnica dei materiali, dimensioni dettagliate, tempi di realizzazione, modalità di installazione, necessità manutentive.
3. Almeno un rendering (disegno progettuale dettagliato) della resa visiva dell'opera (formato digitale).

TARGHE E INSEGNE ALL'INTERNO DI ROTATORIE

1. Le targhe e le insegne poste all'interno delle rotatorie dovranno essere realizzate con uno o più dei seguenti materiali: corten, pietra, legno o altro materiale durevole a bassa manutenzione.
2. La tipologia, le dimensioni e le scritte di targhe e insegne dovranno rispettare la normativa vigente, con particolare riguardo al Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione, e successive modifiche e integrazioni.